

## **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA**

### **TITOLO I**

#### **NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI**

##### **Art. 1 – Doveri ed obblighi**

Le persone giuridiche e le persone fisiche singole o associate, che in ogni modo partecipano alla vita e alle attività istituzionali della Fondazione ed in particolare alla Sartiglia, sono tenute all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti esecutivi e devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza, nonché di senso civico e morale.

##### **Art. 2 – Responsabilità dei partecipanti**

Tutti i partecipanti a vario titolo alle attività della Fondazione e in particolare alla Sartiglia rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa e possono essere ritenuti responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento.

Tutti coloro che comunque abbiano, o abbiano avuto, rapporti con persone che abbiano posto o stiano per porre in essere delle infrazioni o, comunque, ne hanno notizia, hanno il dovere di informarne immediatamente la Fondazione.

L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi dell'Ente non può essere invocata a nessun effetto.

Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data della loro pubblicazione.

##### **Art. 3 – Sanzioni**

La violazione delle norme statuarie o regolamentari, nonché degli obblighi di comportamento di cui agli articoli precedenti, determinano l'applicazione delle sanzioni sotto elencate:

- a) avvertimento;
- b) diffida;
- c) sospensione, squalifica o ammenda;
- d) radiazione.

##### **Art. 4 – Diminuzione o inasprimento della sanzione**

La Commissione giudicante deve prendere in considerazione, al fine di diminuire la sanzione da irrogare, la circostanza che il soggetto abbia fornito un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto illecito commesso.

Il soggetto che, dopo essere stato punito per una infrazione disciplinare, ne commetta un'altra della medesima indole, soggiace ad un aggravamento della sanzione o all'applicazione di una sanzione superiore entro i limiti indicati all'art. 3.

##### **Art. 5 – Sospensione cautelare**

La Commissione disciplinare può disporre in via cautelare nel corso del procedimento, la sospensione degli incolpati da ogni attività.

Il provvedimento non è impugnabile e perde efficacia dopo un mese dalla pronuncia salvo rinnovazione.

#### Art. 6 – Riabilitazione

Le persone fisiche nei cui confronti sia stata applicata la sanzione della radiazione di cui al precedente art. 3, possono, dopo 1 anno dall'irrogazione della sanzione ed a seguito di apposita istanza, essere riabilitate dall'organo disciplinare, previo parere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, quando concorrono le seguenti condizioni:

- a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di radiazione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
- b) che l'interessato non abbia commesso altri illeciti;
- c) che ricorrano particolari condizioni d'ordine morale che facciano presumere che l'infrazione non venga più commessa.

#### Art. 7 – Esecuzione delle sanzioni

La competenza per l'esecuzione delle sanzioni irrogate dall'organo disciplinare spetta al Presidente della Fondazione.

#### Art. 8 – La prescrizione delle sanzioni

Le infrazioni di carattere disciplinare si prescrivono nel termine di 1 anno decorrente dal momento in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere l'illecito disciplinare.

L'apertura di una inchiesta secondo le modalità ed i termini previsti dal presente Regolamento interrompe il corso della prescrizione.

## TITOLO II ORGANO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

#### Art. 9 – Commissione di Giustizia e Disciplina

La Commissione di Giustizia e Disciplina viene nominata dal Consiglio Generale della Fondazione o in sua assenza dal Consiglio di Amministrazione.

La Commissione è composta da 3 membri effettivi, compreso il Presidente designato dal Consiglio che ne ha effettuato la nomina, e da 2 supplenti, scelti tra persone di comprovata esperienza in materie giuridiche.

I membri della Commissione, effettivi e supplenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo mandato consecutivo.

I membri effettivi e i supplenti devono essere in possesso di una laurea in Giurisprudenza.

In caso di impedimento, temporaneo o permanente, dei componenti effettivi, gli stessi vengono sostituiti, in via transitoria o definitiva, con i membri supplenti da scegliere secondo l'ordine di anzianità.

I supplenti designati in sostituzione permanente restano in carica sino alla scadenza del mandato della Commissione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario della Commissione che, esterno ai suoi membri, dovrà essere scelto tra persone di comprovata capacità.

#### Art. 10 – Incompatibilità e decadenza

La nomina a membro della Commissione di Giustizia e Disciplina è incompatibile con la partecipazione attiva alle manifestazioni organizzate dalla Fondazione con particolare riguardo per la Sartiglia e con qualsiasi altro incarico istituzionale nella Fondazione o negli organi dei suoi Fondatori e Partecipanti per tutta la durata del mandato.

La partecipazione attiva di cui sopra o l'assunzione di un eventuale incarico istituzionale nei predetti organi, comporta la decadenza da quello di componente della Commissione disciplinare.

**Art. 11 – Astensione dall'incarico**

I membri della Commissione possono astenersi dall'incarico quando esistono gravi ragioni di convenienza in relazione al singolo caso sottoposto all'esame della Commissione.

In tal caso sono sostituiti dai supplenti e, qualora l'astensione riguardi il Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal membro più anziano.

**Art. 12 – Convocazione della Commissione**

La prima riunione della Commissione di Giustizia e Disciplina è convocata dal Presidente della Fondazione nel termine di trenta giorni dalla nomina della stessa.

Le riunioni successive sono convocate dal Presidente della Commissione.

**Art. 13 – Costituzione**

La Commissione è validamente costituita quando sono presenti il Presidente e almeno due membri, effettivi o supplenti.

Le determinazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

**Art. 14 – Competenza**

La Commissione di Giustizia e Disciplina giudica sui casi di illecito conseguenti alla violazione delle norme statuarie o regolamentari, nonché degli obblighi di comportamento di cui all'art. 1 del presente regolamento.

**Art. 15 – Casi di astensione e ricusazione**

Ciascuno dei membri della Commissione di Giustizia e Disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei seguenti casi:

- a) se hanno un interesse nella questione sottoposta alla loro cognizione;
- b) se loro stessi o i coniugi sono parenti fino al quarto grado o legati da vincolo di affiliazione, o sono conviventi o commensali abituali dell'incolpato;
- c) se loro stessi o le mogli hanno causa pendente o grave inimicizia o motivi di dissidio con l'incolpato;
- d) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.

Se, ricorrendo una delle ipotesi sopra elencate, il membro della commissione non si astiene, l'incolpato può proporre la ricusazione mediante atto scritto indirizzato al Presidente della Commissione, ovvero, se la ricusazione riguarda quest'ultimo, al Presidente della Fondazione.

L'atto dovrà contenere i motivi specifici ed i mezzi di prova.

Qualora venga accolta la richiesta di ricusazione trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10 e 15 del presente Regolamento.

**TITOLO III**

**IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

**Art. 16 – L'esercizio dell'azione disciplinare**

Il Presidente della Commissione, una volta acquisita la documentazione inerente il procedimento disciplinare, informa l'incolpato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, del procedimento e gli invia tutti i documenti inerenti lo stesso, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per controdedurre agli addebiti mossi indicando e fornendo mezzi di prova a sua difesa.

Ciò deve essere fatto con memoria scritta da inviare, unitamente agli eventuali allegati, all'ufficio del Presidente della commissione Disciplinare.

La Commissione può decidere di derogare a tale prassi nel caso in cui le prove a carico dell'incolpato siano oggettivamente schiacciati.

**Art. 17 – Atti introduttivi del giudizio**

Decorso il termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte dell'incolpato, il Presidente della Commissione Disciplinare nomina un relatore tra i membri della Commissione e fissa il giorno, l'ora e il luogo della seduta di trattazione.

Le parti, fino al giorno precedente la seduta, hanno facoltà di presentare memorie, istanze ed estrarre copia degli atti depositati.

**Art. 18 – Il dibattimento**

La seduta si svolge a porta chiuse.

Nel corso del procedimento, che può impegnare più sedute, la Commissione è tenuta a sentire l'incolpato e può anche d'ufficio disporre l'assunzione di qualsiasi prova che ritenga utile all'accertamento dei fatti.

Del dibattimento va redatto processo verbale a cura del Segretario.

**Art. 19 – Deliberazione**

La Commissione di Disciplina delibera a maggioranza e redige per iscritto la decisione motivata, e la deposita presso la sede della Fondazione.

Qualora sia stata disposta la sospensione cautelativa, di cui all'art. 5, questa viene meno solo dopo il deposito della decisione della Commissione di Disciplina.

Il periodo di sospensione cautelativa effettivamente scontato viene scomputato dal periodo della eventuale sospensione definitiva.

Il provvedimento adottato dalla Commissione di Disciplina deve essere comunicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'incolpato, nonché al Presidente della Fondazione per gli adempimenti esecutivi di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

**Art. 20 – Esecutorietà della deliberazione**

La decisione emessa dalla Commissione di disciplina è immediatamente esecutiva e viene resa pubblica dal Presidente della Fondazione.

**Titolo IV  
REVOCAZIONE**

**Art. 21 – Casi di revocazione**

Avverso le decisioni adottate dall'organo disciplinare può essere proposta istanza di revocazione nei seguenti casi:

- a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra;
- b) se si è giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la decisione;
- c) se la parte, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, non ha potuto presentare nel corso del procedimento documenti rilevanti al fine del decidere;
- d) se la decisione è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
- e) se si è omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel corso del procedimento.

**Art. 22 – Procedimento**

La revocazione si propone, con atto scritto contenente l'indicazione dei motivi posti a base della richiesta e le prove relative alla dimostrazione dei fatti, dinanzi allo stesso Organo che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per il procedimento in sede di revocazione valgono le stesse norme sopra previste per il procedimento ordinario.